



N. Reg. 28 del 11/06/2020 Prot. 2170

OGGETTO: Disposizioni in materia di orari e periodi di apertura degli esercizi commerciali presenti sul territorio.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO che la presente disposizione è stata concertata con tutti gli operatori commerciali presenti sul territorio, che hanno partecipato, su invito, ad alcuni incontri programmati dall'Amministrazione comunale.

VISTA la precedente ordinanza prot. n. 38/P.M. del 11/02/2004, ormai superata di fatto e di diritto;

A far data dal giorno 13/06/2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e nel pieno rispetto di norme di igiene e sicurezza sanitarie unitamente a problemi di turnazione e riposo del personale;

REVOCA

La propria precedente ordinanza n.4 prot. 38/P.M. 16 del 11/02/2004

DISPONE

- 1) Gli Esercizi di: generi alimentari, macellerie, panifici, frutta e verdure, mercerie, casalinghi, abbigliamento, calzature, parrucchieri, barbieri e simili.**
 - Devono rispettare la chiusura totale nel giorno di DOMENICA.
 - E' facoltativa la chiusura pomeridiana di un giorno a settimana, con obbligo di comunicazione al Comune.
 - Devono rispettare il seguente orario di apertura al pubblico:
 - Dalle 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nel periodo invernale
 - Dal Primo Luglio al 20 settembre viene istituito l'orario estivo con l'obbligo della sola chiusura pomeridiana domenicale, con i seguenti orari:
 - Dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

- 2) Le attività di ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e similari, ivi comprese le attività annesse ad agriturismi, alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese ai non alloggiati:**
 - Devono rispettare i seguenti orari di apertura e chiusura:
 - INVERNALE: dal 1 ottobre al 31 maggio: apertura ore 11:00 e chiusura ore 01.00
 - ESTIVO: dal 1 giugno al 30 settembre: apertura ore 11:00 e chiusura ore 02.00
 - E' facoltativa la chiusura di un giorno a settimana, con obbligo di comunicazione al Comune;

3) Le attività di bar tabacchi, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari:

- Devono rispettare i seguenti orari di apertura e chiusura:
 - INVERNALE: dal 1 ottobre al 31 maggio: apertura ore 06:00 e chiusura ore 24.00
 - ESTIVO: dal 1 giugno al 30 settembre: apertura ore 06:00 e chiusura ore 01.00
- E' facoltativa la chiusura di un giorno a settimana, con obbligo di comunicazione al Comune;

Tutti gli esercizi commerciali di cui ai punti **1, 2, 3** dovranno affiggere in modo ben visibile gli orari suddetti e i giorni di chiusura.

E' consentito posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di due rispetto all'orario e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di tre ore consecutive;

Negli esercizi in cui vengono organizzate sale da ballo, sale da gioco, e similari, l'attività deve avvenire congiuntamente ed in stretta connessione funzionale con l'attività principale alla quale inerisce e soltanto entro i limiti temporali nei quali l'attività principale stessa viene esercitata;

E' consentita la deroga alla chiusura nei seguenti periodi:

- Periodo Pasquale: da Domenica delle Palme a Lunedì dell'Angelo;
- Periodo Natalizio: dal 10 Dicembre al 6 Gennaio dell'anno successivo;
- 25 Aprile, 2 Giugno, 13 Giugno, 28 Luglio, 19 Agosto, 12 Settembre;
- Nei giorni delle eventuali elezioni e dei relativi spogli;
- In occasione di fiere locali, di manifestazioni a carattere promozionale, culturale, artistico, sportivo, ed aventi di interesse locale, che verranno comunicati e disciplinati dall'Amministrazione Comunale. In questo caso gli esercenti potranno richiedere all'Amministrazione anche una protrazione dell'orario di chiusura non superiore a due ore rispetto agli orari stabiliti;

Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi di cui ai punti **2 e 3**, è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video giochi, biliardini, ecc) e di quelli sonori (televisione, video, ecc.), ancorché siano state conseguite le relative licenze, a condizione che vengano osservate le seguenti disposizioni:

- gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate e, comunque, tali da non arrecare disturbo alla quietà pubblica ed, inoltre, nell'osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento;
- l'uso degli apparecchi da gioco e di quelli sonori deve cessare inderogabilmente entro le ore 24.00 e, durante l'orario estivo, dalle 24.00 fino all'orario di chiusura, devono essere ulteriormente moderati e portati al minimo il volume degli apparecchi sonori.

Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà sanzionata a termini di legge.

E' dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza;

LA PRESENTE viene trasmessa:

- alla Polizia Municipale;
- al Comando C.C. di Aquara
- alla Prefettura di Salerno;

e comunicata alla Cittadinanza a mezzo di Affissione all'Albo Pretorio Comunale e altri luoghi pubblici e diffusa con altri mezzi idonei;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso al T.A.R della Campania, ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR del 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 11/06/2020

IL SINDACO
Firma Digitale di
Antonio Marino